

Le cessioni gratuite di eccedenze alimentari

commercialista-pos-1-161dc44a

La gestione delle eccedenze alimentari è un elemento sensibile della vita quotidiana degli operatori della filiera alimentare (bar, ristoranti, etc). Il legislatore incentiva fiscalmente la cessione gratuita di prodotti alimentari per fini di utilità sociale. Di seguito analizziamo le principali caratteristiche.

DI COSA SI TRATTA?

La legge 166/2016, detta “Legge anti sprechi”, ha introdotto disposizioni che agevolano la riduzione degli sprechi nella filiera della produzione, trasformazione, distribuzione, somministrazione di prodotti alimentari, incentivando la cessione gratuita verso Enti Pubblici e privati, comprese le Onlus, che svolgano attività sociale.

Il tutto al fine di:

- recuperare le eccedenze di prodotti da riutilizzare per uso umano;
- promuovere il recupero per fini sociali;
- ridurre i rifiuti con benefici per l'ambiente;
- prevenire gli sprechi e sensibilizzare i cittadini.

DI QUALI BENI PARLIAMO?

La legge riguarda, ad esempio, i beni:

- prossimi alla scadenza;
- inadatti per difetti di imballaggio o nella presentazione;
- invenduti o non somministrati per carenza di domanda o errata programmazione o per danni meteorologici;
- non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
- rimanenze di attività promozionali o di lancio di nuovi prodotti.

QUALE LA PROCEDURA PER OTTENERE I BENEFICI FISCALI

Al fine di conseguire dei benefici fiscali, la legge prevede le seguenti formalità documentali e comunicative da rispettare, ossia:

- a)** per ogni cessione gratuita dev'essere emesso un ddt(o documento equipollente);

b) il donatore deve trasmettere all'Amministrazione Finanziaria e alla GdF, in via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese (entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni). La comunicazione non è necessaria per i beni:

- facilmente deperibili;

ovvero

- che non superino 15.000 euro per ogni singola cessione (sulla base dell'ultimo prezzo di vendita);

c) il soggetto donatario (es. Onlus) deve rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione (trimestrale), contenente gli estremi dei documenti di trasporto relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali.

La comunicazione deve contenere l'indicazione della data; ora; luogo di inizio e destinazione del trasporto; ammontare dei beni donati.

Per la Società cedente (Bar, ristorante, etc.) la cessione di beni:

- non genererà ricavo tassabile ferma restando la deduzione dei costi sostenuti;

e similmente

- ai fini Iva le cessioni si considereranno esenti col diritto alla detrazione dell'Iva versata all'atto dell'acquisto degli stessi beni.

PERDITA DEI BENEFICI

Per l'Ente donatario, l'utilizzo dei beni per fini diversi, ricondurrà gli stessi nell'esercizio di un'attività commerciale, con i conseguenti risvolti di tassazione ai fini Iva, Irpef e Irap.

BENEFICI TARI

Alcuni Comuni agevolano con sconti sulla Tassa rifiuti, gli operatori che mettono in atto la cessione gratuita di prodotti alimentari per fini di utilità sociale. Consigliamo pertanto di verificare presso l'Ufficio Tributi del proprio Comune la possibile fruizione dell'agevolazione.

NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

La Legge di Bilancio del 2018 ha confermato l'impianto della legge del 2016 in parola e in sintesi ha riordinato il regime fiscale agevolato delle cessioni gratuite di merci riformulandone l'art. 16.

Nella sostanza ora l'intera disciplina fiscale delle cessioni gratuite di merci è trasfusa nell'attuale art.16 della L. n. 166/2016. Successivamente ha esteso le agevolazioni anche ad altri beni che saranno oggetto di un prossimo Decreto.

Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a

pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.

Studio Walter Pugliese

tel. 02/36755000

fax 02/83428751

info@studiowpugliese.it